

CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA SERVIZIO DI CONTACT CENTER NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "BONUS IDRICO"

C.I.G. Z733408322

TRA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, di seguito denominato "MiTE", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Capo Dipartimento Ing. Laura D'Aprile, Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS), giusto D.P.R. 18 ottobre 2021,

E

SOFINTEC S.R.L., P.IVA, C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese 05740820724, con sede legale a Roma in via del Fontanile Arenato 171B, CAP 00163, in persona del legale rappresentante sig. Andrea Bettini, PEC@PEC.SOFINTECH.IT, di seguito denominata "SOFINTECH".

D'ora in avanti congiuntamente definite "Le Parti".

PREMESSO

VISTA la richiesta di offerta n. 2909578 – CIG Z733408322 del "*Servizio di contact center per due mesi – Bonus idrico*", aggiudicata, tramite il sistema MEPA, in favore della società Sofintech S.r.l., approvata con il D.D. prot. n. 196 del 25 novembre 2021, e impegnata con il D.D. prot. n. 210 del 26 novembre 2021 per l'importo di € 16.470,00 IVA inclusa, a valere sul capitolo 3076, pg 01 denominato "*Fondo per il risparmio di risorse idriche*";

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche principali del servizio effettuate da SOFINTECH, di seguito riportate: copertura oraria per 5 giorni alla settimana con n. 2 operatori dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00 con due risorse al giorno gg/uomo, con possibilità di dedicare sino a quattro operatori a rotazione che si possono alternare nella gestione del servizio, così garantendo un dimensionamento massimo in termini di minuti contatto mese di 18.200 e uno minimo di 14.500 minuti, dal momento che SOFINTECH mette a disposizione una postazione a supporto, oltre alle due postazioni di lavoro ordinariamente attive, allo scopo di garantire la continuità dei servizi;

CONSIDERATO che in data 31 gennaio 2022 scadrà il contratto in corso di esecuzione con SOFINTECH;

CONSIDERATA la necessità di assicurare in modo continuativo l'assistenza telefonica a causa dello slittamento dell'attivazione della piattaforma telematica messa a disposizione da SOGEI s.p.a. rispetto alla data inizialmente prevista;

CONSIDERATA, pertanto, l'urgenza di stipulare un contratto che possa garantire la continuità del servizio di call center a favore dei beneficiari del bonus;

CONSIDERATA la positiva l'esperienza maturata della Sofintech S.r.l. nella gestione del call center;

CONSIDERATO che la società SOFINTECH ha manifestato la propria disponibilità a fornire il servizio alle stesse condizioni del contratto in scadenza sopra riepilogate fino alla data del 28 febbraio 2022;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto [...] per servizi e forniture [...], di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici [economicità, efficacia, tempestività e correttezza ...] e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto c.d. puro, distinto da quello c.d. comparativo già effettuato tramite MEPA come sopra detto, al medesimo fornitore è pienamente legittimo, in deroga al principio di rotazione nei contratti sotto-soglia di rilevanza comunitaria (139.000,00 euro), sia per il valore estremamente contenuto del contratto da aggiudicarsi (8.235,00 euro iva inclusa) sia per quello risultante anche cumulandolo con quello del contratto in scadenza (per un totale quindi di 27.000,00 euro oltre IVA), sia perché quest'ultimo è stato aggiudicato tramite procedura selettiva,

seppure ad inviti, su MEPA da cui una già avvenuta apertura al mercato, nonché considerata la straordinaria urgenza ed oggettiva necessità di non pregiudicare la continuità del servizio di call center, atteso l'imminente avvio della piattaforma telematica fornita da SOGEI e quindi l'avvio dell'iniziativa c.d. "bonus idrico";

VISTA la determina a contrarre del Capo Dipartimento prot. 7 del 27 gennaio 2022 per l'affidamento del servizio di contact center Bonus idrico per la durata di un mese, dal 01 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, alla società Sofintech S.r.l., P.I., C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese 05740820724, con sede legale a Roma in via del Fontanile Arenato 171B, CAP 00163, per un importo complessivo di € 8.235,00 IVA inclusa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il MiTE affida a SOFINTECH, che accetta con la sottoscrizione del presente Contratto, il servizio di call center per l'iniziativa "bonus idrico" alle condizioni di cui in premesse, ovvero: copertura oraria per 5 giorni alla settimana con n. 2 operatori dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 15:00 con due risorse al giorno gg/uomo, con possibilità di dedicare sino a quattro operatori a rotazione che si possono alternare nella gestione del servizio, così garantendo un dimensionamento massimo in termini di minuti contatto mese di 18.200 e uno minimo di 14.500 minuti, dal momento che SOFINTECH mette a disposizione una postazione a supporto, oltre alle due postazioni di lavoro ordinariamente attive, allo scopo di garantire la continuità dei servizi;

ART. 3

(Durata e opzione di proroga)

1. Gli effetti del presente Contratto decorrono dal 1 febbraio 2022 fino al 28 febbraio 2022, previa registrazione dello stesso dai competenti organi di controllo.

2. Il periodo potrà essere prorogato per altri 30 giorni a semplice richiesta del MiTE ed alle medesime condizioni qui previste, qualora le esigenze dell'iniziativa bonus idrico impongono il mantenimento del servizio di call center.

ART. 4

(Corrispettivo)

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei servizi oggetto del presente contratto sono pari a € 8.235,00 IVA inclusa (ottomiladuecentotrentacinque/00).
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse di competenza del Ministero assentite sulla Missione 18, Programma 12, Azione 2, sul capitolo 3075 "*Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica*" -PG 1- Esercizio finanziario 2022.
3. La SOFINTECH si impegna a sostenere ogni ulteriore onere, economico e/o amministrativo e/o altro, anche se non esplicitato, per la corretta esecuzione del servizio di call center affidato.

ART. 5

(Modalità e termini di pagamento)

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, sul conto corrente dedicato secondo quanto prescritto dalla successiva clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il MiTE potrà sospendere, a suo insindacabile giudizio previa apertura di una formale interlocuzione con SOFINTECH in merito alle circostanze, il pagamento del corrispettivo, a causa di inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 cod. civ.).

ART. 6

(Conformità alla normativa vigente)

1. La SOFINTECH è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio di call center affidato (a titolo esemplificativo in ordine ai parametri retributivi del CCNL di riferimento, agli obblighi previdenziali ed assistenziali, ecc.).

ART. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari e a dare esecuzione al presente Contratto esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 8

(Divieto di cessione del contratto)

1. È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative a SOFINTECH, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La SOFINTECH è tenuta a comunicare tempestivamente al MiTE ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 9

(Verifiche di conformità dei servizi)

1. I servizi forniti dall’appaltatore saranno soggetti a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le attività di verifica saranno effettuate a cura del MiTE previa comunicazione a SOFINTECH, o anche senza preavviso.
2. Durante le suddette operazioni, il MiTE ha, altresì, la facoltà di chiedere a SOFINTECH tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento del servizio nel suo complesso.

ART. 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La SOFINTECH assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività svolte in esecuzione del presente Contratto, per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione ad essi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.
2. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati, riportati secondo la normativa vigente sulla fattura emessa dalla società.

ART. 11

(Riservatezza)

1. La SOFINTECH si obbliga a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. SOFINTECH è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MiTE potrà risolvere di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni derivanti, a carico dell'appaltatore. La violazione delle prescrizioni del presente articolo, da parte sia di SOFINTECH che del proprio personale, costituisce causa di risoluzione del contratto nei termini anzidetti.
2. La SOFINTECH si obbliga a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 comma 5 del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del MiTE. SOFINTECH, ancora più nel dettaglio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal citato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello

stesso D.P.R., che dal codice di comportamento del MiTE. A tal fine si dà atto che detto Codice è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE ed è pertanto liberamente scaricabile e consultabile. SOFINTECH si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto e a fornire, a richiesta del MiTE, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento ministeriale, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il MiTE, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto a SOFINTECH il fatto assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. La SOFINTECH ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottoscrivendo il presente Contratto – attesta innanzitutto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nonché al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 e per quanto a propria conoscenza, che non sussistono rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado tra il/i titolare/i, o gli amministratori, soci e dipendenti della società, il Capo Dipartimento sottoscrittore del presente Contratto ed il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 12

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto troveranno applicazione le norme del Codice Civile, nonché, per i singoli aspetti di dettaglio, anche le altre norme di legge aventi efficacia imperativa nell'ordinamento giuridico italiano, particolarmente quelle di cui agli articoli 100 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13

(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

**Per il Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento Sviluppo Sostenibile**

Il Capo Dipartimento
Ing. Laura D'Aprile

Per Sofintech s.r.l.

Il legale rappresentante
Sig. Andrea Bettini

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.